

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2398 del 20/05/2019
Oggetto	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies <i>l</i> , Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s., con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n.265 ed installazione avicola sita in Via Acquara n.14P del medesimo Comune - Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2462 del 20/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies – **Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s.**, con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n.265 ed installazione avicola sita in Via Acquara n.14P del medesimo Comune - **Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** a seguito dell'emanazione delle BATc.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusioni riferite all'attività principale dell'installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa e -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- la “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione delle richieste di riesame di A.I.A. del settore allevamenti;

Vista l'istanza di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla Ditta **Società Agricola Casagrande Energy s.s.** in data 02/08/2018 (prot. n. PGFC/2018/12327) per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Acquara n.14P del Comune di Forlì;

Dato atto che la richiesta di Riesame della Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s.:

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- non prevede modifiche e pertanto non è soggetta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening);

Precisato che la pratica di Riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 7/08/2018 lo scrivente, con nota PGFC/2018/12552, ha comunicato agli Enti ed alla Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s., l'esito positivo della verifica di completezza;
2. in data 7/08/2018 lo scrivente, con nota PGFC/2018/12558, ha chiesto al PTR Agrozootecnica di effettuare l'istruttoria del procedimento di Riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
3. in data 17/09/2018 il PTR Agrozootecnica di Arpa, con nota PGFC/2018/15009, ha inviato una richiesta di integrazioni sull'iniziale documentazione di Riesame di AIA di che trattasi;

4. in data 20/09/2018, con comunicazione PGFC/2018/15166 questo Servizio ha convocato in data 27/09/2018, una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di Riesame di AIA presentata dalla Ditta in parola e per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
5. in data 27/09/2018 lo scrivente Servizio, con comunicazione PGFC/2018/15480 ha trasmesso alla Società Agricola Casagrande Energy s.s. una richiesta di integrazioni scaturita dalle decisioni della Conferenza suddetta;
6. in data 17/12/2018 la Società Agricola Casagrande Energy s.s. ha inviato le integrazioni richieste tramite il portale IPPC, e le stesse sono state acquisite al protocollo di Arpae con PGFC/2018/21251;
7. in data 20/12/2018, con nota PGFC/2018/21439, questo SAC ha chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento di valutare le suddette integrazioni entro i 15 giorni successivi;
8. con comunicazioni acquisite al protocollo di Arpae con nn. PG/2019/39512 del 11/03/2019, PG/2019/41492 del 14/03/2019 e PG/2019/43359 del 18/03/2019, la Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s., ha trasmesso integrazioni volontarie;
9. vista la nota PG/2019/78463, con la quale il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'Avvio del procedimento per il Riesame di A.I.A. alla Ditta in parola

Visto il Rapporto Istruttorio del PTR Agrozootecnica di Forlì-Cesena di Arpae, trasmesso con nota acquisita al PG/2019/52193 del 1/04/2019, che ricomprende anche il parere favorevole sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Dato atto che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PGFC/2018/21439 suddetta, non sono pervenute, da parte di altri Enti coinvolti, osservazioni alle integrazioni presentate dalla Ditta;

Dato atto che con nota PG/2019/53164 del 3/04/2019 è stata convocata in data 11/04/2019 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame della bozza di A.I.A. che è stata trasmessa alla Ditta proponente in data 11/04/2019 con comunicazione PG/2019/58828, per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

Dato atto che:

- la Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s. con nota prot. n. PG/2019/62602 del 18/04/2019 ha presentato le proprie osservazione alla Bozza di A.I.A.;
- in data 09/04/2019, con nota protocollo PG/2019/64282 questa Autorità competente ha convocato in data 9/05/2019, una seduta della Conferenza dei Servizi finalizzata alla valutazione da parte degli Enti interessati, delle osservazioni alla Bozza di A.I.A. presentate dal Proponente;
- la Conferenza dei Servizi ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" relativo al Riesame di AIA dell'installazione della Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s.;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA la Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s. ha calcolato e pagato le spese istruttorie dovute, pari a € 875,00;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che in data 01/04/2019, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata acquisita la Comunicazione Antimafia prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0026211_20190410 del 9/05/2019 per la Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s., che attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame al Sig.a Simonetta Ciani in qualità di Rappresentante della ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cervese n.265 e Gestore dell'installazione avicola sita in Via Acquara n.14P del medesimo Comune, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **revocare** le seguenti autorizzazione già di titolarità della Ditta:

- 2.1. Deliberazione di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n.97 del 12/03/2013 (prot. gen. n. 54343/2013.), per il Rinnovo di AIA;
- 2.2. Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n.1355 del 09/05/2014 (prot. gen.n. 48511/2014) di Voltura di AIA;
3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal gestore con nota prot. n. PG/2019/62602 del 18/04/2019;
5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 5.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - 5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 6.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - 6.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpa territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-

bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 6.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
11. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
12. di **precisare** che la Ditta **Società Agricola Casagrande Energy s.s.** dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
13. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
15. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
16. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s.;
 17. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di Forlì con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
 18. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
 19. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al PTR Agrozootecnica di Arpae, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Ditta Società Agricola Casagrande Energy s.s. .

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Carla Nizzoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.